Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 14 novembre 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973, n. **682.**

Soppressione dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Hasselt e istituzione di un'agenzia consolare di 1ª categoria in Genk (Belgio).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Hasselt (Belgio) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Genk (Belgio) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato in Bruxelles e con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Limburgo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973, n. 683.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione nella riunione del 9 febbraio 1973;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di lire 9.500.000.000 conferito dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1973

LEONE

LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 684.

Estinzione dell'ente morale Cassa comunale di credito agrario di Pisciotta.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Pisciotta, ente morale con sede in Pisciotta, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1973 e del 2 giugno 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1973 e del 2 giugno 1974, sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	300
Commendatore	»	1.500
Ufficiale	»	3.000
Cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dello art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR

(12435)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

Determinazione della pianta organica e delle denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la tabella « c » allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica, con cui è stato stabilito in 422 il numero dei posti dell'organico complessivo della carriera direttiva delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali·

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, di musei e di biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici;

Veduta la tabella unica — parte 1ª —, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, la quale prevede il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di n. 38 impiegati della carriera direttiva delle soprintendenze ai beni librari, aventi sede nelle regioni stesse, per cui il numero dei posti dell'organico complessivo è ridotto a n. 384;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Veduta la tabella IX — quadro *F* —, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Considerato che, a termini degli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, occorre specificare la pianta organica delle qualifiche ad esaurimento nonché delle qualifiche inferiori a primo dirigente relativamente alla predetta carriera direttiva, tenendo presente che alla data del 12 dicembre 1972 erano in attività di servizio 92 soprintendenti o direttori, nella dotazione unica di 97 posti per le qualifiche di soprintendente ai beni librari e direttore di 1ª e di 2ª classe;

Decreta:

A decorrere dal 12 dicembre 1972, la pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali, sono determinate come segue:

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifiche	Dotazioni
Soprintendente ai beni librari di 1ª classe e direttore di 1ª classe Soprintendente ai beni librari di 2ª classe e direttore di 2ª classe	62

RUOLO PER LE QUALIFICHE INFERIORI A 1° DIRIGENTE

Qualifiche	Parametro	Dotazioni organiche
—	—	—
Soprintendente aggiunto ai beni librari e direttore aggiunto	530 487 455 426 387	89
Bibliotecario principale (conservatore e moderno) Bibliotecario	307 257 190	265
		354

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1973
Registro n. 65, foglio n. 246

(12415)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previsto dall'art. 6, secondo comma, dello stesso art. 2;

Visto il decreto ministeriale 24747 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per ogni componente della commissione in parola;

Visto il decreto ministeriale 19812/2336 del 3 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1962, registro n. 15, foglio n. 12, con il quale il dott. ing. Giuseppe Pipino, ispettore generale del genio civile, venne nominato membro effettivo del collegio di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 5203 del 17 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1971, registro n. 8, foglio n. 196, con il quale il dott ing. Giuseppe Rubegni, ispettore generale del genio civile, venne nominato membro supplente dello stesso collegio;

Vista la nota 16 aprile 1963, n. 5389, del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona, con la quale è stata richiesta la sostituzione del predetto dott. ing. Pipino, nominato provveditore alle opere pubbliche per le Marche, del dott. ing. Giuseppe Rubegni, ispettore generale del genio civile già membro supplente e in sostituzione di quest'ultimo è stato designato, quale membro supplente del collegio stesso il dott. ing. Vito Lonero ingegnere capo del genio civile;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Giuseppe Rubegni, ispettore generale del genio civile già membro supplente è nominato membro effettivo della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Pipino, nominato provveditore alle opere pubbliche per le Marche.

Art. 2.

Sempre a decorrere dalla stessa data il dott. ingegner Vito Lonero, ingegnere capo del genio civile è nominato membro supplente della commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il membro effettivo dott. ing. Giuseppe Rubegni.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in parola è attribuito ai cennati nominativi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1973

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1973
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 77

(12328)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1973.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità per lavori di impianto in cavo coassiale riguardanti centrali telefoniche a Caltanissetta, Catania e Termini Imerese.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325;

Vista la relazione tecnica della Direzione centrale impianti reparto 2° L.C. dell'A.S.S.T., riguardante i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (2ª fase) lungo la tratta Catania-Palermo;

Visto il verbale del Consiglio superiore tecnico nella adunanza n. 417 in data 16 novembre 1971;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1239 in data 3 dicembre 1971 in merito alla realizzazione dei nuovi impianti suddetti;

Ritenuta la necessità, in rapporto alla realizzazione dei nuovi impianti di cui sopra, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte onde assicurare anche il rispetto delle scadenze prestabilite dai piani tecnici e superare con l'esperimento delle procedure d'esproprio difficoltà di vario genere con le Ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori e le opere dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (2ª fase) riguardante la costruzione di una centrale non presidiata in corrispondenza dello svincolo autostradale di Caltanissetta nonché la terminazione del cavo alle centrali principali presidiate di Catania, Termini Imerese, relativamente alla tratta Catania-Palermo.

Art. 2.

L'A.S.S.T. è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1973

Il Ministro: Togni

(12498)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 giugno 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12500)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Autorizzazione, presso la dogana del porto di San Benedetto del Tronto, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti alimentari della pesca in importazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti di cui sopra;

Vista la nota n. 12715 in data 4 giugno 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno ha chiesto che il porto di San Benedetto del Tronto venga aperto al traffico internazionale del pesce congelato, con inclusione del porto stesso nell'elenco dei posti di frontiera allegato al sopra citato decreto interministeriale;

Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico-commerciale addotte dal predetto ente a sostegno della opportunità che venga consentita la visita sanitaria dei prodotti ittici in importazione nel porto in questione;

Considerato tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale durante il quale gli enti responsabili interessati dovranno portare a termine l'allestimento nell'ambito portuale degli impianti e delle attrezzature di interesse veterinario, la cui realizzazione è pregiudiziale per la definitiva abilitazione del porto di San Benedetto del Tronto al tipo di traffico richiesto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione nel detto elenco;

Vista la nota n. 10595 in data 11 agosto 1973, con la quale il comune di San Benedetto del Tronto esprime il proprio benestare per l'affidamento delle funzioni di veterinario di confine presso la dogana del porto di San Benedetto del Tronto ad un veterinario dipendente dall'amministrazione comunale;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la dogana del porto di San Benedetto del Tronto, la visita sanitaria dei prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati in importazione.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione la visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è eseguita da un veterinario dipendente dal comune di San Benedetto del Tronto che assume nella circostanza la qualifica di veterinario di confine.

Il relativo incarico da affidare al veterinario proposto all'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto sarà conferito con apposito decreto ministeriale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12632)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa Centro cooperativo carni, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del 24 settembre 1973, pervenuta per il tramite della prefettura di Firenze, con la quale i liquidatori ordinari della « Società cooperativa Centro cooperativo carni, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenze, hanno chiesto per detto ente il provvedimento della liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Firenze nei confronti della cooperativa predetta dalle quali si rileva che la stessa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa Centro cooperativo carni, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Vincenzo Chiurazzi in data 28 luglio 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Fernando Dori ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento alla convenzione stessa, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 e il 14 luglio 1970.

Il 15 ottobre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 maggio 1973, n. 280, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973 ha avuto luogo a Londra lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento alla convenzione stessa, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 e il 14 luglio 1970.

La convenzione ai sensi dell'art. XI ed il protocollo ai sensi dell'art. III, entreranno in vigore il 15 gennaio 1974.

I testi della convenzione e del protocollo sono stati pubblicati il primo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 12 luglio 1973 e il secondo nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973.

(12441)

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Patrick Vincent Joseph Flynn, console di Australia a Messina.

(12417)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Elsa Reiterer, vice console onorario di Austria a Napoli.

(12418)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Carroccio, console onorario di Austria a Palermo.

(12419)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Gessy Merlet Donato, console generale di Haiti a Genova.

(12420)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1973, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 638.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12400)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1973, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.347.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12403)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1973, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.741.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12402)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1973, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.505.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12401)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 3 gennaio 1973 concernente lo scioglimento e la nomina del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Le Grazie », con sede in Ilbono.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1973 il precedente decreto ministeriale 3 gennaio 1973, con il quale la società cooperativa agricola « Le Grazie », con sede in Ilbono (Nuoro), era stata sciolta e messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di un commissario liquidatore nella persona del sig. Sebastiano Lampis, è stato annullato per effetto di precedente dichiarazione di fallimento.

(12501)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1973, registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 307, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 2 luglio 1971 dal sig. Vincenzo Carbonara diretto ad ottenere l'annullamento della delibera 1874 del 1° marzo 1971 adottata dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

(12502)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1973, registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 318, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 18 settembre 1968 dal sig. Renato Prattico diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento n. 66/68 del 14 marzo 1968 adottato dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

(12503)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1973, registro n. 4, foglio n. 308, il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 14 maggio 1971, proposto dal sig. Rocca Salvatore, coadiutore del ruolo degli uffici del lavoro in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria, avverso il decreto ministeriale 21 ottobre 1970, con il quale non era stata accolta l'istanza del medesimo intesa ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, è respinto, in conformità al parere espresso in merito dal Consiglio di Stato.

(12504)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Cerignola e Stornara

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, n. 1231, è stato approvato l'atto n. 93791 di rep. del 27 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Campaniello Giuditta, nata il 26 luglio 1926 a Cerignola, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Cerignola-Ascoli nei comuni di Cerignola, Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano, estese mq. 5.200, riportate in catasto alla particella n. 20 sub/a parte, del foglio di mappa n. 18, alla particella n. 372 del foglio di mappa n. 181 del comune di Cerignola ed alla particella n. 25 del foglio di mappa n. 19 del comune di Stornara e nella planimetria tratturale con i numeri 19-*a* e 20-*a*.

(12460)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 47, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 giugno 1970, dalla prof.ssa Battista Giustina avverso la mancata conferma dell'incarico triennale di educazione artistica presso la scuola media di Larino e la nomina conferitale in data 12 dicembre 1969 per la sede di Rotello del provveditorato agli studi di Campobasso.

(12471)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 48, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 febbraio 1970, dal prof. Vario Giorgio avverso la decisione n. 2996-3345 adottata in data 11 febbraio 1970 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Foggia.

(12472)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 90, foglio n. 41, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 maggio 1968 dal prof. Biccelli Adalberto, avverso la mancata corresponsione della indennità di licenziamento per il servizio prestato in qualità di insegnante supplente temporaneo negli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65.

(12474)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 42, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 febbraio 1970, dal prof. Bochicchio Donato avverso la decisione n. 10655 del 22 dicembre 1969, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Bari.

(12157)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 300, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 marzo 1969, dalla prof.ssa Carmignani Capra Carla avverso la decisione n. 20897 del 20 novembre 1969 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Livorno.

(12160)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1973, registro n. 21, foglio n. 157, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 dicembre 1968, dal sig. Bonacci Giulio per l'annullamento della nota 31 maggio 1968, n. 18665, del provveditore agli studi di Ancona circa il mancato «riassorbimento» presso la sezione staccata della scuola media di Castelferretti.

(12249)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1973, registro n. 10, foglio n. 162, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal geom. De Santis Settimio — dipendente del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato — al fine di ottenere la modifica della sua posizione nel ruolo di anzianità.

(12461)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 156, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 8 luglio 1969, proposto dal sig. Premrl Karel, avverso il decreto ministeriale n. 6594-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12223)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 183, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 21 giugno 1969, proposto dalla signora Tercon Valerija nata Buda, avverso il decreto ministeriale n. 6579-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12224)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 196, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 2 luglio 1969, proposto dalla signora Turpin Slavka nata Cuk, avverso il decreto ministeriale n. 6584-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12225)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 209, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 16 aprile 1969, proposto dal sig. Podobnik Vittorio, avverso il decreto ministeriale n. 5967-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12226)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 213, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 giugno 1969, proposto dalla signora Plesnicar Zofija nata Volk, avverso il decreto ministeriale n. 5924-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12227)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 173, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 1° luglio 1969, proposto dal sig. Debevec Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 6078-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12228)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 190, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 14 marzo 1969, proposto dalla signora Bertolin Olga nata Gorkic, avverso il decreto ministeriale n. 01013-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12229)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 175, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 28 agosto 1969, proposto dalla signora Tavcar Michaela nata Kjuder, avverso il decreto ministeriale n. 8166-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12230)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 9 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585 —	585 —	584,50	585 —	570,75	585,05	584,95	585 —	585 —	585 —
Dollaro canadese	585,80	585,80	586,75	585,80	571,50	585,80	585,70	585,80	585,80	585,80
Franco svizzero	186,75	186,75	186,58	186,75	185,15	186,70	186,45	186,75	186,75	186,75
Corona danese	99,23	99,23	99,10	99,23	100 —	99,20	99,20	99,23	99,23	99,23
Corona norvegese	103,25	103,25	103,30	103,25	103 —	103,20	103,28	103,25	103,25	103,25
Corona svedese	135,75	135,75	135,75	135,75	136,50	135,70	135,65	135,75	135,75	135,75
Fiorino olandese	222,05	222,05	222,50	222,05	223,70	222,10	222 —	222,05	222,05	222,05
Franco belga	15,44	15,44	15,45	15,44	15,47	15,45	15,4150	15,44	15,44	15,44
Franco francese	134,28	134,28	134,85	134,28	135 —	134,25	134,25	134,28	134,28	134,28
Lira sterlina	1413,30	1413,30	1414 —	1413,30	1391,50	1413,30	1413,10	1413,30	1413,30	1413,30
Marco germanico	228,59	228,59	228,50	228,59	233 —	228,55	228,50	228,59	228,59	228,59
Scellino austriaco	31,13	31,13	31,15	31,13	31,40	31,12	31,11	31,13	31,13	31,13
Escudo portoghese	24,35	24,35	24,40	24,35	24,40	24,30	24,36	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola	10,245	10,24	10,25	10,245	9,95	10,24	10,233	10,24	10,24	10,24
Yen giapponese	2,126	2,126	2,13	2,126	2,13	2,12	2,1275	2,126	2,12	2,12

Media dei titoli del 9 novembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni esteri)	94,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,275
» 5,50 % » » 1968-83	93,375
» 5,50 % » » 1969-84	96,050
» 6 % » » 1970-85	98,825
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,050
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,975
Dollaro canadese	585,75
Franco svizzero	186,60
Corona danese	99,215
Corona norvegese	103,265
Corona svedese	135,70
Fiorino olandese	222,025
Franco belga	15,427
Franco francese	134,265
Lira sterlina	1413,20
Marco germanico	228,545
Scellino austriaco	31,12
Escudo portoghese	24,355
Peseta spagnola	10,239
Yen giapponese	2,127

MINISTERO DELLE FINANZE

ALLEGATO I

Prelievi applicabili dall'8 giugno 1973 al 30 settembre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma del regolamento (CEE) n. 1523/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*) (*d*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2495/71 e n 2697/71
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).
(*d*) A taluni olii di oliva originari o in provenienza dalla Spagna, si applica un prelievo speciale.

ALLEGATO II

Prelievo speciale applicabile dall'8 giugno 1973 al 30 settembre 1973 all'importazione dalla Spagna, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1523/73, n. 1603/73, n. 1760/73, n. 1980/73, n. 2046/73, n. 2094/73, n. 2168/73, n. 2276/73, n. 2316/73 e n. 2397/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8-6-1973 al 17-6-1973	dal 18-6-1973 al 30-6-1973	dal 1°-7-1973 al 22-7-1973	dal 23-7-1973 al 29-7-1973	dal 30-7-1973 al 31-7-1973	dal 1°-8-1973 all'8-8-1973	dal 9-8-1973 al 21-8-1973	dal 22-8-1973 al 26-8-1973	dal 27-8-1973 al 31-8-1973	dal 1°-9-1973 al 30-9-1973
ex 15.07-A-II	ex 15.07-061 ex 15.07-070	Olio di oliva vergine in imballaggi immediato di contenuto netto di 5 kg o meno, originario o in provenienza dalla Spagna (*a*)	8.825,63	10.797,50	12.412,50	13.262,50	14.002,50	14.421,25	13.557,50	11.351,88	9.523,13	9.308,13

(*a*) Se trattasi di olio di oliva interamente ottenuto in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità il prelievo va ridotto di L. 312,50 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 2164/70).

(11987)

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 12 marzo 1973 al 18 maggio 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 676/73, n. 748/73, n. 801/73, n. 864/73, n. 938/73, n. 1004/73, n. 1045/73, n. 1097/73, n. 1173/73 e n. 1230/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 12-3-1973 al 18-3-1973	dal 19-3-1973 all'8-4-1973	dal 9-4-1973 al 15-4-1973	dal 16-4-1973 al 22-4-1973	dal 23-4-1973 al 29-4-1973	dal 30-4-1973 al 6-5-1973	dal 7-5-1973 al 18-5-1973
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	603,75	476,88	661,25	775,63	892,50	1.130,00	1.271,88
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	1.097,50	867,50	1.202,50	1.410,00	1.622,50	2.055,00	2.312,50
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	1.097,50	867,50	1.202,50	1.410,00	1.622,50	2.055,00	2.312,50
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Importo non fissato.

(11989)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1971, registro n. 72, foglio n. 90, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte;

Visto che il citato decreto ministeriale 30 settembre 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 24 dicembre 1971 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 23 gennaio 1972;

Visto che entro detto termine non è stata prodotta alcuna domanda;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della **Repubblica italiana.**

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato **sul programma di cui all'allegato *B*.**

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973
Registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 355

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . . a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 355, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 novembre 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*): .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

Luogo e data .

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

La prova pratica di officina e la prova orale devono accertare il grado di preparazione intellettuale e di capacità manuale dei candidati nel campo della meccanica, dell'elettrotecnica e dell'elettronica, con particolare riferimento ai problemi di interesse per la ricerca astrometrica.

Gli esami verteranno su problemi di carattere costruttivo e riguardanti le operazioni di registrazione e aggiustaggio, con riferimento agli strumenti astronomici e alle apparecchiature accessorie usate nelle ricerche astronomiche.

(12312)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 65, foglio n. 192, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Considerato che, dei due concorrenti presentatisi a sostenere le prove, uno si è ritirato nel corso della prova pratica di officina, e l'altro non ha superato la prova stessa;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;
e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
f) avere l'idoneità fisica all'impiego;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;
b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) il proprio domicilio o recapito;
m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973
Registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 359

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA.

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte, concorso indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 novembre 1973.*

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);
6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);
7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. *Le donne coniugate debbono indicare*, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Pratica d'officina meccanica; uso e conoscenza delle principali macchine utensili meccaniche.

Cenni sulla struttura, il funzionamento e la meccanica dei principali strumenti astronomici.

(12311)

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1972, registro n. 19, foglio n. 279, avrà luogo il giorno 27 novembre 1973, con inizio alle ore 9,30 presso l'osservatorio astrofisico di Catania, Cittadella universitaria, via Andrea Doria, Catania.

(12625)

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1971, registro n. 81, foglio n. 98, avrà luogo il giorno 26 novembre 1973 con inizio alle ore 9,30, presso l'osservatorio astrofisico di Catania, Cittadella universitaria, via Andrea Doria, Catania.

(12626)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 14 aprile 1973 e modificata con decreti ministeriali 11 giugno 1973 e 12 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ardizzone Giuseppe, nato a Messina il 12 marzo 1934 punti 100 su 100
2. Buscarini Luigi, nato a Piacenza il 12 aprile 1933 » 96 »
3. Fontana Giuseppe, nato a Formigine il 12 ottobre 1932 » 96 »
4. Fusco Franco, nato a Genova il 12 marzo 1924 » 96 »
5. Tognella Sergio, nato a Meda il 23 giugno 1935 » 96 »
6. Vettore Luciano, nato a Mestre il 12 febbraio 1936 » 96 »
7. Marinone Giuseppe, nato a Vigevano il 1° marzo 1920 » 95 »
8. Resegotti Luigi, nato a Torino il 7 dicembre 1929 » 91 »
9. Sasso Guido Francesco, nato a Palermo il 29 marzo 1937 » 91 »
10. Notario Antonia, nata a Genova il 31 ottobre 1924 » 90 »
11. Ricco Giuseppe, nato a Roma il 1° maggio 1924 » 90 »
12. Lucarelli Guido, nato a Lucca il 6 febbraio 1934 » 89 »
13. Pellò Franca, nata a Milano il 28 luglio 1927 » 89 »
14. Caronia Francesco, nato a Palermo l'11 gennaio 1931 . . . . . » 88 »
15. Lumare Aurora, nata a Crotone il 9 dicembre 1935 . . . . . . punti 88 su 100
16. Corneo Gianmarco, nato a Milano il 27 novembre 1933 . . . . . . » 87 »
17. Lovisetto Pier Mario, nato a Torino il 5 marzo 1922 . . . . . . » 87 »
18. Dispensa Egidio, nato a Palermo, il 1° marzo 1930 . . . . . . » 84 »
19. Testi Alberto, nato a Firenze il 27 ottobre 1924 . . . . » 83 »
20. Bianchi Paolo, nato a Napoli il 30 dicembre 1933 . . . . . . » 82 »
21. Malacarne Paolo, nato a Ferrara il 4 gennaio 1937 . . . . . . » 82 »
22. Fremiotti Agostino, nato a Roma il 28 marzo 1932 . . . . . . » 81 »
23. Maiolo Anna Teresa, nata ad Asti l'8 giugno 1932 . . . . » 81 »
24. Santagati Giuseppe, nato a Pellaro il 13 ottobre 1937 . . . . . . » 81 »
25. Cacciola Elio, nato a Messina il 7 settembre 1926 . . . . . . » 80 »
26. Confalonieri Francesco, nato a Milano il 16 luglio 1926 . . . . . . » 72 »
27. Rizzo Salvatore Carlo, nato a Pavia il 13 luglio 1933 . . . . . . » 72 »
28. Romeo Francesco, nato a Catania il 14 ottobre 1932 . . . . . . » 72 »
29. De Laurenzi Antonio, nato a Pentone il 26 giugno 1932 . . . . . . » 70 »
30. De Rosa Luciano, nato a Napoli l'11 gennaio 1933 . . . . . . » 70 »
31. Giustolisi Rosario, nato a Catania il 28 ottobre 1937 . . . . . . » 70 »
32. Miliani Anna, nata a Firenze il 30 maggio 1928 . . . . » 70 »
33. Praga Claudio, nato a Monza il 6 novembre 1937 . . . . » 70 »
34. Ricci Ciro, nato a Roma il 16 luglio 1930 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12265)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1/A vacante nel comune di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1/A vacante nel comune di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1/A vacante nel comune di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale . . . punti 112,46 su 150
2. Tarabini dott. Lodovico . . . . » 112,28 »
3. De Lisi dott. Leonardo . . . . » 110,02 »
4. Eydoux dott. Ermanno . . . . » 109,83 »
5. Schinco dott. Emilio . . . . » 105,14 »
6. Aiello dott. Salvatore . . . . » 102,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(12388)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 28 maggio 1973 avranno luogo nei giorni 12 e 13 dicembre 1973 alle ore otto in Roma, via Giovanni Giolitti n. 34.

(12538)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6584 del 18 settembre 1971 con cui è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 15 settembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 6172 del 23 ottobre 1973 con cui fu stabilita l'ammissione agli esami delle concorrenti risultate in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 432 del 10 febbraio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 21 marzo 1973;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 15 settembre 1971:

1. Ianni Palarchio Nina	punti	77,290	su 120
2. Pedaci Maria	»	64,920	»
3. Saccomanno Rosa	»	50,120	»
4. Salatino Carolina	»	44,760	»
5. D'Aquino Vittoria	»	43,320	»
6. Zulli Bommina	»	42,440	»
7. Fabiani Carmela	»	41,600	»
8. Stigliano Vincenzina	»	41,440	«
9. Bellavia Salvatrice	»	38,520	»
10. Franchino Rosaria	»	38,470	»
11. Papa Domenica	»	36,480	»
12. Recchia Filomena	»	36,000	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e sul « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati e nell'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 27 ottobre 1973

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 6305, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 15 settembre 1971;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Ianni Palarchio Nina: Cleto (2ª sede);
2) Pedaci Maria: Cropalati;
3) Saccomanno Rosa: Civita;
4) Salatino Carolina: Castiglione Cosentino;
5) D'Aquino Vittoria: Longobardi;
6) Zulli Bommina: Aiello Calabro;
7) Fabiani Carmela: S. Pietro in Amantea;
8) Stigliano Vincenzina: Alessandria del Carretto;
9) Bellavia Salvatrice: Castroregio;
10) Franchino Rosaria: S. Donato Ninea;
11) Papa Domenica: Papasidero;
12) Recchia Filomena: Nocara.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali, sul « Bollettino Ufficiale » della regione Calabria e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati e all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 27 ottobre 1973

Il medico provinciale: DE PRISCO

(12398)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3764 del 3 novembre 1972, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte ostetriche vacanti nei comuni di Accettura, Aliano, Craco e Salandra;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Carotenuto Maria Cira	punti	56,861	su 120
2. Staccioli Erina	»	54,794	»
3. Vucci Maria Donata	»	49,034	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 27 ottobre 1973

Il medico provinciale f.f.: PISCIOTTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3764 del 3 novembre 1972, con il quale fu indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le condotte ostetriche vacanti nei comuni di Accettura, Aliano, Craco e Salandra;

Visto il proprio decreto n. 3460 del 27 ottobre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso predetto;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale n. 7 del 4 maggio 1973;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Carotenuto Maria Cira: Salandra;

2) Staccioli Erina: Accettura;

3) Vucci Maria Donata: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 27 ottobre 1973

Il medico provinciale f.f.: PISCIOTTA

(12399)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 441-AA.6/11 in data 25 marzo 1972, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, e precisamente nel consorzio veterinario tra i comuni di Piove di Sacco-Brugine, del consorzio veterinario tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche-S. Giustina in Colle-Campo S. Martino-Curtarolo-Villa del Conte, del consorzio veterinario tra i comuni di Lozzo Atestino-Cinto Euganeo-Vò e la condotta veterinaria unica del comune di Padova;

Visto il proprio decreto n. 854-AA.6/11 in data 13 agosto 1973, modificato con decreto n. 925-AA.6/11 del 30 agosto 1973, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova in premessa indicato:

1. Bruni Bruno	punti 80,270	su 120
2. Mari Luciano	» 73,363	»
3. Melchionda Michele	» 67,770	»
4. Pirocca Graziano	» 63,785	»
5. Pacifici Luigi	» 61,950	»
6. Grigolo Gianni	» 61,123	»
7. Picchioni Luciano	» 59,520	»
8. Zago Giorgio	» 57,440	»
9. Rovatti Franco	» 56,450	»
10. Fante Adriano	» 55,000	»
11. Brigato Alberto	» 54,600	»
12. Ruffin Renzo	» 54,197	»
13. Ponomarov Wladimiro	» 52,390	»
14. Pignatelli Paolo (nato il 12 gennaio 1935)	» 52,000	»
15. Pujatti Giuseppe (nato il 1° maggio 1942)	» 52,000	»
16. Dalla Pellegrina Alfonso	» 51,075	»
17. Cristiani Giulio (nato il 27 gennaio 1946)	» 51,000	»
18. Zuliani Francesco (nato il 16 ottobre 1946)	punti 51,000	su 120
19. Manzoni Paolo (nato il 14 marzo 1948)	» 51,000	»
20. Del Vecchio Pierluigi	» 50,000	»
21. Occelli Giovanni	» 49,000	»
22. Campesato Vincenzo (nato il 19 aprile 1940)	» 48,000	»
23. Donizzetti Angelo (nato il 16 marzo 1946)	» 48,000	»
24. Cazzola Giovanni (nato il 29 ottobre 1947)	» 48,000	»
25. Minelli Pierluigi (nato il 27 giugno 1948)	» 48,000	»
26. De Battistis Pietro	» 47,500	»
27. Zaccaria Mario	» 42,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 27 ottobre 1973

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1186-AA.6/11 in data 27 ottobre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nel consorzio veterinario tra i comuni di Piove di Sacco-Brugine, nel consorzio veterinario tra i comuni di S. Giorgio delle Pertiche-S. Giustina in Colle-Villa del Conte-Campo S. Martino-Curtarolo, nel consorzio veterinario tra i comuni di Lozzo Atestino-Cinto Euganeo-Vò e nel comune di Padova;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze delle sedi, stabilito dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Bruni Bruno, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Piove di Sacco e Brugine.

Il dott. Mari Luciano, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche-S. Giustina in Colle-Villa del Conte-Campo S. Martino-Curtarolo.

Il dott. Melchionda Michele, terzo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del comune di Padova.

Il dott. Pirocca Graziano, quarto classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Lozzo Atestino-Cinto Euganeo-Vò.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 27 ottobre 1973

Il veterinario provinciale: BERTI

(12369)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1973, n. 9.

Personale in servizio presso l'ente regione Marche per la prima costituzione degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale in posizione di comando o di distacco, in servizio alla data del 31 marzo 1973, presso l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è riconosciuto il diritto di essere inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale; tale diritto è riconosciuto anche al personale che sia stato richiamato dalle amministrazioni di provenienza.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito dallo Stato in base ai decreti delegati.

Al personale di cui al primo comma sono estesi i benefici previsti dalla legge per il personale dello Stato trasferito alla Regione in applicazione dei decreti delegati.

Art. 2.

A favore del personale che risulti abbia prestato servizio continuativamente e a tempo pieno presso l'amministrazione regionale alla data del 31 marzo 1973 è riconosciuto il diritto di cui al precedente articolo. Con la legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, saranno dettate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le norme per lo svolgimento delle prove di concorso ai fini dell'inquadramento di tale personale nei ruoli regionali.

La disposizione del comma precedente non si applica nei confronti del personale di cui al primo comma dell'art. 1 e di quello trasferito dallo Stato alla Regione a seguito del passaggio delle funzioni a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La stessa disposizione non si applica, altresì, nei confronti di coloro che siano stati incaricati di svolgere la loro attività presso l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 53, commi secondo e quarto e dell'art. 55 dello statuto salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Al personale regionale amministrativo e tecnico, trasferito, comandato, distaccato o comunque messo a disposizione della Regione è attribuito, salvo conguaglio, un acconto lordo mensile, sui futuri miglioraménti economici derivanti dall'inquadramento nei ruoli organici della Regione, nella misura di L. 50.000 con decorrenza dal primo gennaio 1973 e cessazione alla data di inquadramento del personale nell'organico della Regione.

Art. 4.

All'onere di L. 650.000.000 per l'anno 1973 derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 11201 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 14 maggio 1973

TIBERI

(12490)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 10.

Protrazione al 31 dicembre 1973 dei termini per la chiusura dell'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 21 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio regionale 1972 è protratta sino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza.

In conseguenza sono protratti di un anno i termini per il compimento di tutte le operazioni relative alla gestione di detto bilancio.

Gli accertamenti e la riscossione delle entrate, nonchè gli impegni e il pagamento delle spese effettuate dopo il 31 dicembre 1972 fino all'entrata in vigore della presente legge, e afferenti al bilancio 1972, sono trasferiti alla competenza dell'esercizio stesso.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 25 maggio 1973

TIBERI

(12491)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1973, n. 11.

Modifica del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 e dell'articolo unico della legge regionale 31 maggio 1972, n. 4 « Istituzione del servizio di tesoreria regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 concernente la istituzione del servizio di tesoreria regionale e l'articolo unico della legge regionale 31 maggio 1972, n. 4, sono così modificati:

« Il servizio di tesoreria è affidato a una azienda o più aziende di credito coordinate per la gestione del servizio, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, per un importo non inferiore a 40 miliardi ».

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 28 maggio 1973

TIBERI

(12492)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1973, n. 12.
Costituzione delle Comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del 9 giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Capitolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE E RIPARTIZIONE IN ZONE

Art. 1.
(*Finalità della legge*)

Le disposizioni della presente legge sono rivolte:

a promuovere, in attuazione dei principi generali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dello Statuto della regione Marche, la valorizzazione delle zone montane, al fine di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale, civile e culturale tra il territorio montano e il resto della Regione;

a favorire la partecipazione delle popolazioni attraverso le comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani urbanistici dei rispettivi comprensori montani, nel quadro delle indicazioni del piano regionale.

Art. 2.
(*Ripartizione del territorio montano in zone*)

Il territorio montano, determinato in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, è ripartito nelle seguenti zone, determinate d'intesa con i comuni interessati:

Zona A:

comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, S. Leo, S. Agata Feltria, Talamello;

Zona B:

comuni di: Belforte, all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassofeltrio, Tavoleto;

Zona C:

comuni di: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, S. Angelo in Vado, Urbania, Urbino;

Zona D:

comuni di: Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra S. Abbondio, Pergola, Fratte Rosa;

Zona E:

comuni di: Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, Saltara, S. Giorgio di Pesaro, S. Ippolito, Serrungarina;

Zona F:

comuni di: Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra S. Quirico, Esanatoglia, Matelica;

Zona G:

comuni di: Apiro, Cingoli, Cupramontana, Poggio S. Vicino, Staffolo;

Zona H:

comuni di: Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro, S. Severino Marche, Treia;

Zona I:

comuni di: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel S. Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;

Zona L:

comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona, Tolentino, Colmurano, Loro Piceno, Ripe S. Ginesio, S. Ginesio, S. Angelo in Pontano, Sarnano, Gualdo, Penna S. Giovanni, Monte S. Martino;

Zona M:

comuni di: Amandola, Montefortino, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Montelparo, Montedinove, Rotella, Force, Comunanza, Montemonaco, Montefalcone Appennino;

Zona N:

comuni di: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Ascoli Piceno.

Capitolo II

COSTITUZIONE E STATUTO DELLE COMUNITÀ

Art. 3.
(*Costituzione*)

Tra i comuni compresi in ciascuna zona di cui al precedente articolo è costituita la comunità montana ente di diritto pubblico. Ciascuna comunità, è retta da uno statuto deliberato dal consiglio comunitario a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i comuni partecipanti, e approvato dalla Regione.

Art. 4.
(*Statuto*)

Lo statuto della comunità montana, nel rispetto delle norme contenute nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e nella presente legge, stabilisce fra l'altro:

la denominazione e la sede della comunità montana;

le finalità e i compiti;

gli strumenti per assolvere i propri compiti nonchè i criteri per regolarne la organizzazione e il funzionamento;

le competenze degli organi della comunità e le norme per il loro funzionamento;

l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza e i modi di sostituzione dei consiglieri e dei componenti della giunta della comunità;

i termini per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Lo statuto della comunità montana stabilisce inoltre i criteri e le modalità per:

l'iniziativa dei comuni e degli altri enti operanti nel territorio in armonia al piano di sviluppo economico, sociale e al piano urbanistico;

la partecipazione dei comuni al finanziamento della comunità;

il regolamento di contabilità e per il regolamento di amministrazione;

la validità delle votazioni;

la presentazione di proposte da parte dei membri del consiglio comunitario e dei comuni partecipanti;

la convocazione del consiglio comunitario su richiesta di una parte dei suoi componenti.

Art. 5.
(*Formazione dello statuto*)

Il primo consiglio comunitario, costituito ai sensi dell'art. 12 della presente legge, dovrà approvare lo statuto della comunità entro 90 giorni dalla sua prima convocazione.

Lo statuto così deliberato sarà inviato entro 15 giorni al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 6.

(*Finalità della comunità montana*)

La comunità montana rappresenta l'unità elementare di programmazione socio-economica e urbanistica.

La comunità montana si propone:

1) un razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di protezione della natura;

2) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

3) la valorizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata;

4) la crescita civile e professionale della popolazione.

Art. 7.

(*Compiti*)

Per realizzare i propri fini istituzionali la comunità montana ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e in base alle indicazioni della programmazione regionale:

a) appronta e attua il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona e a tale scopo coordina anche l'attività degli enti operanti nel territorio, indirizza la attività e le iniziative degli operatori privati;

b) adotta il piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica nel proprio territorio sulla base del piano regionale di assetto territoriale;

c) acquista o prende in affitto i terreni da destinare alla formazione di boschi, prati e pascoli o riserve naturali e predispone i piani economici, per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, procede all'esproprio ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 1102/71;

d) esercita le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 59 dello statuto regionale;

e) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

f) può partecipare a consorzi, associazioni e altri organismi costituiti tra comunità montane ed enti locali per la gestione di specifiche risorse e servizi;

g) favorisce lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici.

Art. 8.

(*Collegamenti*)

Per l'attuazione di specifici servizi e per fini particolari due o più comunità montane possono tra loro collegarsi previo atto deliberativo assunto dai singoli consigli comunitari interessati con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 9.

(*Strumenti*)

Per assolvere i propri compiti la comunità montana:

a) istituisce un proprio ufficio e un comitato tecnico a carattere consultivo ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali;

b) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie, presenti nel territorio della comunità, al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione;

c) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità, per la gestione dei beni pascolivi e boschivi appartenenti alle comunità, ai comuni e ad altri enti montani

Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 1102 del 3 dicembre 1971, dalla Regione, provincia e comuni.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

La giunta regionale autorizza l'ufficio del programma, su richiesta delle comunità montane, a redigere piani di sviluppo economico-sociale, i piani urbanistici, ad effettuare indagini settoriali e a fornire dati ed elementi per le necessità di programmazione delle comunità.

Agli organismi di cui al punto *c*) del presente articolo, saranno concessi dalla Regione contributi annuali fino alla misura massima del 90 per cento sulle spese di gestione, ivi comprese quelle per il personale tecnico, amministrativo e di custodia.

Art. 10.

(*Comitato tecnico*)

Del comitato tecnico di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 devono far parte funzionari della Regione, designati dalla giunta fra i componenti dell'ufficio del programma.

Del comitato tecnico possono far parte anche i rappresentanti degli enti che operano nel territorio con piani e programmi sottoposti alla approvazione della Regione e dello Stato in modo che tali enti divengano strumenti operativi della comunità, nonchè i rappresentanti dei comuni membri della comunità.

I rappresentanti della comunità montana e quelli dei comuni membri della comunità debbono essere comunque in maggioranza.

Il comitato tecnico sovraintende alla elaborazione, redazione e attuazione del piano di sviluppo economico sociale e alle relative sue modifiche e dà parere alla giunta esecutiva sul piano di sviluppo economico sociale della comunità.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITA'

Art. 11.

(*Organi della comunità montana*)

Sono organi della comunità montana:

il consiglio comunitario;

la giunta esecutiva;

il presidente della giunta;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

(*Composizione del consiglio*)

Il consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri comunali di cui due appartenenti alle minoranze.

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono rappresentati da tre consiglieri comunali di cui uno appartenente alla minoranza.

Il consiglio comunitario dura in carica cinque anni. I rappresentanti di ogni comune sono rinnovati in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.

Ciascun consiglio comunale ogni qualvolta viene rinnovato, subito dopo la elezione del sindaco e della giunta, nella seduta immediatamente successiva provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio comunitario.

Art. 13.

(*Competenze del consiglio*)

Il consiglio comunitario è l'organo deliberante della comunità montana: delibera con le modalità di cui all'art. 3 le eventuali modificazioni dello statuto; elegge nel proprio seno il presidente della giunta, il vicepresidente e i componenti della giunta esecutiva; determina l'indirizzo politico amministrativo della comunità.

Il consiglio comunitario:

a) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona;

b) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

c) delibera il bilancio preventivo;

d) delibera il conto consuntivo;

e) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

f) adotta il piano urbanistico;

g) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

h) delibera le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

i) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

l) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9;

m) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui;

n) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

o) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni e altri organismi;

p) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 della presente legge;

q) delibera l'acquisto o l'affitto o l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

r) delibera, nei limiti di valore indicato dallo statuto l'affidamento delle principali opere, di competenza della comunità, agli enti operanti nel territorio;

s) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani;

t) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.

Art. 14.

(*Elezione della giunta*)

Il consiglio elegge con voto palese la giunta, il presidente e il vicepresidente votando una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri. Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico-sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità.

Contiene altresì l'indicazione dei nomi del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti la giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessario al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Art. 15.

(*Composizione della giunta*)

La giunta è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di componenti che sarà fissato dai singoli statuti.

Art. 16.

(*Competenze*)

La giunta è l'organo della comunità montana:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) predispone il piano di sviluppo economico sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;

d) redige il piano urbanistico;

e) coordina e attua i programmi di intervento. Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

f) esercita ogni altro compito non attribuito al consiglio comunitario.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.

Art. 17.

(*Presidente della giunta*)

Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e presiede il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art 59 dello Statuto regionale;

e) esercita le altre funzioni conferitegli dallo statuto.

Art. 18.

(*Rimborso spese ai consiglieri*)

Lo statuto della comunità può prevedere un gettone di presenza per i componenti della giunta e una indennità per il presidente della comunità.

Al rimborso delle spese ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del consiglio comunitario, potranno provvedere i rispettivi comuni.

Art. 19.

(*Controllo sugli atti della comunità*)

Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla competente sezione provinciale del comitato per il controllo sulle province, sui comuni e sugli altri enti locali.

Per competente sezione provinciale si intende:

a) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di una sola provincia, quella istituita nello stesso capoluogo di provincia;

b) in caso di zona omogenea ricadente nel territorio di più province, quella cui appartiene la maggior parte dei comuni della comunità.

Sono dichiarati applicabili agli organi della comunità montana i controlli sostitutivi previsti dalle norme vigenti per gli organi dei consorzi e degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

TITOLO III

PREPARAZIONE DEI PIANI

Art. 20.

(*Piano di sviluppo*)

Entro un anno dall'approvazione dello statuto ciascuna comunità montana, approntera il piano di sviluppo economico sociale della zona di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il piano dovrà indicare linee di programmazione dell'assetto territoriale e di sviluppo dei principali settori produttivi, economici, sociali e dei servizi, in coerenza con le indicazioni del piano regionale. Il piano indicherà altresì la priorità delle iniziative e delle opere da eseguire

Art. 21.

(*Elaborazione e approvazione del piano*)

La giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e del piano generale di bonifica montana, dei piani e programmi dell'ente di sviluppo e degli altri enti, sentito il parere del comitato tecnico consultivo.

La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni cooperative e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.

I risultati della partecipazione di cui al comma precedente, unitamente al piano di sviluppo economico-sociale predisposto e al relativo parere del comitato tecnico consultivo, sono trasmessi dalla giunta esecutiva al consiglio comunitario per la relativa deliberazione.

La proposta di piano deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa alle amministrazioni provinciali e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e delle province, per la approvazione da parte del consiglio regionale il quale dovrà provvedervi entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.

Al piano di sviluppo economico sociale della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità.

Art. 22.

(*Programmi annuali*)

La giunta della comunità, annualmente, sulla base del piano di sviluppo e dopo aver sentito il comitato tecnico consultivo, predispone il programma stralcio che, adottato dal consiglio comunitario, deve essere inviato, entro il 30 settembre alla Regione per l'approvazione e il finanziamento da parte della giunta regionale.

Art. 23.

(Piani urbanistici)

La comunità montana in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, adotta piani urbanistici di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità.

Art. 24.

(Coordinamento)

La Regione provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al coordinamento dei piani delle comunità montane secondo le linee della programmazione regionale.

La comunità montana può instaurare rapporti di collaborazione con l'amministrazione provinciale per l'elaborazione dei piani e dei programmi.

Qualora il territorio della comunità montana interessi più di una provincia i rapporti di cui al comma precedente sono tenuti con l'amministrazione provinciale nella quale si trova la sede della comunità. In tal caso l'amministrazione provinciale competente mantiene gli opportuni collegamenti con le altre amministrazioni provinciali interessate.

TITOLO IV
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 25.

Gli enti operanti in ciascuna zona montana sono tenuti a fornire alla comunità ogni forma di collaborazione nel settore di propria competenza, per la formazione e attuazione del piano di sviluppo economico sociale e del piano urbanistico.

Ciascun ente deve trasmettere alla comunità i programmi e progetti, non appena adottati, perchè la giunta della comunità ne possa verificare la conformità al piano di sviluppo economico sociale e al piano urbanistico ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il presidente della comunità, entro 20 giorni dal ricevimento, comunica all'ente interessato le osservazioni con la richiesta delle eventuali modifiche.

La comunità montana può affidare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

TITOLO V
FINANZIAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 26.

(Contributi dei comuni)

Ciascun comune può concorrere alle spese della comunità con un contributo annuo per abitante, nella misura fissata dal consiglio comunitario.

Art. 27.

(Finanziamento della Regione)

Le leggi di attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo regionale dovranno riservare adeguati finanziamenti ai programmi delle comunità montane.

Art. 28.

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti tra comunità montane)

La giunta regionale ripartisce tra le comunità montane i fondi assegnati ai sensi della legge 23 dicembre 1971, n. 1102 o altrimenti disponibili:

a) per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni;

c) per 3/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat.

Art 29.

(Contributi particolari)

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle comunità montane, ai comuni ed enti montani, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, per la tutela del patrimonio boschivo e in particolare:

per svolgere opera di propaganda per la conservazione e difesa della natura, dei boschi e delle piante e per svolgere la festa degli alberi in collaborazione con le scuole;

per la propaganda intesa alla prevenzione degli incendi boschivi;

per organizzare apposite squadre che partecipino alla estinzione degli incendi boschivi;

per organizzare la vigilanza nei boschi durante il periodo estivo;

per la gestione dei boschi e pascoli.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Nella prima applicazione della presente legge i consigli comunali dovranno eleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio comunitario entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente della giunta regionale dovrà provvedere alla convocazione del consiglio di ciascuna comunità entro i successivi 30 giorni.

Il consiglio comunale nella prima riunione nominerà un presidente provvisorio dell'assemblea, due vicepresidenti e un segretario, i quali resteranno in carica fino alla approvazione dello statuto da parte della Regione.

Entro 15 giorni dall'approvazione dello statuto, il presidente provvisorio convoca il consiglio comunitario per l'elezione della giunta e del presidente della comunità.

Art. 31.

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituite dalla ripartizione di cui al precedente art. 2.

Le comunità montane e i consigli di valle costituiti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sciolti.

I rapporti giuridici che ne conseguono saranno regolati in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 32.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 49 e 50 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 6 giugno 1973

TIBERI

(12493)

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1973, n. **13.**

Variazioni ai bilanci di previsione per gli anni finanziari 1972 e 1973.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *giugno* 1973)

(12494)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.